



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Premessa

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale e partecipando alle udienze giudiziali, il che è anche condizione necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento e nel rispetto delle norme di deontologia.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Oltre a perseguire l'effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

Art. 1

(Durata)

Il praticante avvocato deve frequentare lo studio del *dominus* per la durata di diciotto mesi con decorrenza dalla data di iscrizione.

La frequenza dello studio del *dominus* deve essere caratterizzata da assiduità assicurando la presenza per almeno venti ore settimanali ovvero, durante il semestre di eventuale tirocinio anticipato di cui all'art. 5 D.M. 70/16, per almeno dodici ore settimanali.

Se svolge attività lavorativa, il praticante avvocato deve rendere nota la circostanza al Consiglio dell'Ordine, il quale verificherà l'assenza di conflitti

d'interesse e la disponibilità di tempo e di orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio professionale.

Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative ammesse dalla legge, occorre la previa iscrizione al registro dei praticanti avvocati custodito dal Consiglio dell'Ordine e lo svolgimento di un periodo di almeno sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine.

Art. 2

(Secondo dominus)

Il praticante che vuole integrare la pratica seguendo anche l'attività di altro professionista che esercita nel medesimo studio o in altro studio, anche nell'eventualità che il primo professionista non tratti regolarmente tutte le attività e le materie oggetto dell'Esame da Avvocato, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica, all'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità del professionista presso cui intende svolgere la pratica integrativa.

Il secondo *dominus* deve avere gli stessi requisiti del primo, per quanto concerne iscrizione all'albo da almeno cinque anni, regolarità formativa e numero di praticanti non superiori a tre.

In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica.

Art. 3

(Tirocinio presso studi legali associati)

Laddove la pratica venga svolta in uno studio associato la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di pratica, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolta la pratica.

Art. 4

(Doveri dell'avvocato)

Per lo svolgimento della pratica professionale, è necessario che l'avvocato che intenda accogliere un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale e sia in regola con la formazione ai sensi dell'art. 25 comma 7 del Regolamento C.N.F. 6/14.

L'avvocato può accogliere fino a tre praticanti.

L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentirne una adeguata formazione.

Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.

Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.

Per l'attività effettivamente svolta a favore dello studio, dal conseguimento del patrocinio, deve essere riconosciuto al praticante un compenso equo e proporzionato all'effettivo apporto professionale ricevuto, fermo restando che il praticante ha comunque diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio.

Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione della pratica.

L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 41 della L. 247/12 e dall'art. 40 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali costituisce infrazione disciplinare.

Art. 5

(Continuità)

Il tirocinio è svolto in forma continuativa.

In caso di interruzione, il periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di

effetti, salvi i casi di interruzione giustificata.

L'interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da:

- a) accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante;
- b) quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
- c) dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso;
- d) dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore a un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni con esclusione del periodo feriale, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche e ad assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, purché ciò non interferisca con l'attività dello studio.

Al contempo, è dovere dello studio assicurare al praticante il tempo necessario per l'approfondimento e la preparazione personale.

Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio, fino a sospenderla nell'immediatezza della prova.

Art. 6

(Diligenza, riservatezza, deontologia professionale)

Il praticante ha il dovere di svolgere il tirocinio con cura attenta e scrupolosa,

osservando il segreto professionale e comunque mantenendo il massimo riserbo su tutte le notizie e le informazioni acquisite nel corso del tirocinio e rispettando le norme del codice deontologico forense.

Art. 7

(Formazione professionale)

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale di cui all'art. 43 L. 247/12 tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, disciplinati dal regolamento adottato con il Decreto 9 febbraio 2018 n° 17 del Ministro della Giustizia recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, quali la Scuola Forense.

Durante lo svolgimento del tirocinio anticipato di cui all'art. 5 D.M. 70/16, del periodo formativo di cui all'art. 37 D.L. 98/11 e di quello di cui all'art. 73 D.L. 69/13, il praticante avvocato non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui al primo comma.

Nel caso in cui il praticante avvocato abilitato al patrocinio non ottenga crediti formativi nella misura minima prevista dal regolamento 6/14 del Consiglio nazionale forense, al praticante avvocato non può essere riconosciuto il periodo di pratica.

Art. 8

(Assistenza alle udienze)

Il praticante avvocato deve annotare sul libretto di pratica le udienze a cui ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando nome delle parti e numero di ruolo, e deve far constatare la propria presenza nel verbale di udienza.

Il praticante avvocato potrà validamente annotare nel libretto di pratica non più di due udienze per giorno, senza vincolo o distinzione di materia.

Nel caso in cui assista a un numero di udienze inferiori a venti nel primo e nel secondo semestre o inferiori a venticinque nel terzo semestre, al praticante avvocato non può essere riconosciuto il semestre di pratica.

Art. 9

(Partecipazione agli atti)

Il praticante avvocato deve partecipare alla redazione di almeno cinque atti per singolo semestre di pratica e deve essere in grado di riferirne nel corso del colloquio di cui all'art. 10 comma 2.

Nel caso in cui gli atti alla cui redazione il praticante ha partecipato siano inferiori a cinque, non potrà essere riconosciuto il periodo di pratica.

Art. 10

(Tirocinio all'estero)

Il praticante avvocato che intende svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali.

Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di pratica, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

Art. 11

(Tirocinio anticipato)

Lo studente universitario in regola con il disposto dell'art. 5 del D.M. 70/16 può chiedere di essere ammesso al tirocinio anticipato per un periodo di sei mesi.

Al fine del riconoscimento del tirocinio e dell'emissione del certificato di compiuta pratica, al termine del semestre è previsto l'obbligo del colloquio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12

(Tirocinio presso gli uffici giudiziari)

Il praticante avvocato che intenda svolgere il tirocinio annuale sostitutivo

presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 37 del Decreto Legge 89/11, deve darne comunicazione all'ordine degli avvocati e chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati.

Al termine dell'anno di tirocinio sostitutivo presso gli uffici giudiziari il praticante deve depositare presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati la relazione redatta dal magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario di cui al comma 5 dell'art. 37 del D.L. 89/12.

Il praticante avvocato deve entro trenta giorni dal termine del tirocinio sostitutivo iniziare il terzo semestre di pratica presso un avvocato iscritto all'ordine secondo le norme ordinarie.

Al fine del riconoscimento del tirocinio e dell'emissione del certificato di compiuta pratica, al termine del semestre è previsto l'obbligo del colloquio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 13

(Stage presso gli uffici giudiziari)

Il praticante avvocato che intenda svolgere lo *stage* sostitutivo presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del Decreto Legge 69/13, deve darne comunicazione all'ordine degli avvocati e chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati.

Per espressa previsione legislativa, la positiva partecipazione allo *stage* è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

Al termine dello *stage* sostitutivo presso gli uffici giudiziari il praticante deve depositare presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati la relazione redatta dal magistrato formatore di cui al comma 11 dell'art. 73 del Decreto Legge 69/13.

Il praticante avvocato deve entro trenta giorni dal termine dello *stage* sostitutivo iniziare il terzo semestre di pratica presso un avvocato iscritto all'ordine secondo le norme ordinarie.

Al fine del riconoscimento del tirocinio e dell'emissione del certificato di compiuta pratica, al termine del semestre è previsto l'obbligo del colloquio di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 14

(Deposito del libretto di pratica)

Il praticante avvocato deve depositare il libretto di pratica entro dieci giorni dalla scadenza di ognuno dei tre semestri con l'annotazione del *dominus* attestante la veridicità delle annotazioni e con una relazione, controfirmata dal *dominus*, nella quale devono essere illustrate le udienze, le attività e le questioni, anche di natura deontologica, affrontate.

Nel caso in cui abbia frequentato con profitto la scuola forense, partecipando ad un numero di ore di lezione e ad un numero di prove scritte non inferiore all'80% di quelle previste, il praticante avvocato deve allegare anche copia dell'attestato di frequenza.

Art. 15

(Contenuto del libretto di pratica)

Il praticante avvocato deve indicare nel libretto di pratica le udienze alle quali ha presenziato.

Deve inoltre indicare sul libretto di pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Le indicazioni fornite dal praticante avvocato nel libretto costituiscono autocertificazione.

In caso di tirocinio all'estero il praticante avvocato deve presentare documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio; la documentazione è prodotta in originale nella lingua del Paese ospitante ed è accompagnata da traduzione asseverata.

L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica e delle relazioni.

L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

Art. 16

(Praticanti abilitati al patrocinio)

Trascorso un anno dall'inizio della pratica, il praticante iscritto al Registro Speciale prima del 03.06.2016 può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio.

Trascorso un semestre dall'inizio della pratica, il praticante iscritto al Registro Speciale successivamente al 03.06.2016, stante l'entrata in vigore del D.M. 70/16, può chiedere di essere abilitato al patrocinio sostitutivo del proprio *dominus*.

Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio ed anche per il patrocinio sostitutivo, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 247/12.

Il praticante iscritto nel registro speciale prima del 03.06.2016 e che ha prestato l'impegno è abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall'art. 7 della L. 16.12.1999 n° 479.

Il praticante iscritto nel registro speciale dopo il 03.06.2016 e che ha prestato impegno solenne avanti il Consiglio dell'Ordine è abilitato al patrocinio sostitutivo nei limiti e con le modalità di cui all'art. 41 comma 12 L. 247/12.

L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di appartenenza, a differenza del patrocinio sostitutivo.

Nel caso il praticante abbia due *domini* ai sensi dell'art. 1 bis, nella domanda dovrà obbligatoriamente indicare, a pena di diniego all'autorizzazione all'esercizio del patrocinio, presso quale dei due intenda svolgere il patrocinio sostitutivo.

Unitamente alla domanda per ottenere il patrocinio, sia esso sostituivo o meno, il praticante deve predisporre una relazione dell'attività svolta contenente l'approfondimento di almeno tre questioni giuridiche ed una deontologica.

Il Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di uno o più Consiglieri delegati, verifica la regolarità della pratica forense, secondo il disposto del D.M. 70/16 e del

presente regolamento, e l'effettiva conoscenza da parte del praticante delle materie indicate nella relazione e dei principali principi deontologici nel corso di un apposito colloquio.

L'assenza di regolarità della pratica, la mancata conoscenza delle materie contenute nella relazione o dei principali principi deontologici sarà causa di diniego da parte del Consiglio dell'Ordine dell'autorizzazione all'esercizio del patrocinio, sia esso sostitutivo o meno.

Art. 17

(Verifiche del consiglio dell'ordine)

Il Consiglio dell'Ordine può richiedere al praticante avvocato la produzione di uno o più verbali attestanti l'assistenza alle udienze.

Al termine di ogni semestre di tirocinio il praticante avvocato deve sostenere un colloquio sugli atti alla cui redazione ha partecipato e sul loro oggetto e contenuto, sulle questioni giuridiche trattate e sulla deontologia con consiglieri delegati dal consiglio dell'ordine i quali riferiscono a quest'ultimo ai fini della convalida del periodo di pratica e del rilascio del certificato di compiuta pratica. Nel caso in cui non sia in grado di riferire circa gli atti, gli argomenti o le questioni indicate nel comma precedente, al praticante avvocato non potrà essere riconosciuto il semestre di pratica.

Il Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di Consiglieri appositamente delegati, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolta la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.

Il Consiglio dell'Ordine prevede la convocazione del praticante e del rispettivo *dominus* per la consegna del libretto di pratica forense.

Disposizioni transitorie

Entro sessanta giorni dalla delibera che approva il presente regolamento, i praticanti già ammessi al patrocinio, sia esso sostitutivo o meno, dovranno depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine la relazione di cui all'art. 16, comma 8, del regolamento stesso.

Il mancato deposito entro i termini indicati potrà comportare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del patrocinio.

Il Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di Consiglieri appositamente delegati, svolgerà i colloqui previsti dal comma 9 dell'art. 16.